

CCLXXXVII.

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione del Presidente* — S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, duca d'Aosta, interviene alla seduta — Il Presidente rivolge a S. A. R. il Duca d'Aosta il saluto suo e quello del Senato — Risposta di S. A. R. il Duca d'Aosta — *Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 »* (N. 975) — Il senatore Rossi Luigi, relatore della Commissione speciale, riferisce sul disegno di legge — Il Presidente dà lettura di un ordine del giorno, firmato da 115 senatori — *Discorso del senatore Arcoleo e dichiarazioni del Presidente* — L'ordine del giorno è approvato per acclamazione — *Aperta la discussione generale, parlano i senatori Colombo e Todaro ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — La discussione generale è chiusa — *Senza discussione si approvano gli articoli da 1 a 5* — Sull'art. 6 fa osservazioni il senatore Visocchi, al quale risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — L'articolo 6 è approvato — *Senza discussione si approvano gli articoli da 7 a 15, ultimo del disegno di legge, e la relativa tabella* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Presentazione di una relazione* — *Chiusura e risultato di votazione* — *Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e tutti i ministri.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente telegramma del senatore De Martino Girolamo:

« Trattenuto lavori questo Comitato soccorso Pro-Messina, prego scusare mia assenza seduta odierna.

« Rispettosi ossequi ».

Per motivi di salute, si scusa pure il senatore Liroy.

(Entra nell'Aula S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, duca d'Aosta, accompagnato dal senatore questore don Fabrizio Colonna. Il Presidente, i signori senatori e tutti i ministri si alzano in piedi. Applausi unanimi. S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, duca d'Aosta, va ad ossequiare il Presidente e poscia si siede su uno degli stalli riservati ai Principi Reali).

PRESIDENTE. Rivolgo a S. A. R. il saluto mio e quello del Senato, e l'espressione di tutta la nostra soddisfazione nel vedere S. A. R. tra noi in questo momento gravissimo, in cui la sua presenza in quest'Aula ha un altissimo significato. (Vivissimi e generali applausi).

S. A. R. IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA-AOSTA, DUCA D'AOSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S. A. R. IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA-AOSTA, DUCA D'AOSTA. Ringrazio vivamente il signor Presidente ed il Senato tutto della gentile accoglienza fattami.

Per il mio sentimento e per il mio cuore di Principe italiano, non potevo mancare oggi a questa importante seduta. (*Applausi vivissimi e generali*).

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908» (N. 975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 975).

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione speciale ha facoltà di leggere la sua relazione.

ROSSI LUIGI, *relatore*, legge:

Signori Senatori,

In una data straziante della vita del paese, il Governo domanda la cooperazione del Senato per l'adempimento dei doveri della patria.

Un attimo della potenza degli elementi ha flagellato due nobilissime provincie, — nobilissime e care, — abbattendo molti secoli di opere e di civiltà.

Non è soltanto una sventura della gente italiana; è una sventura della umanità, sicchè il grido pietoso scoppiava al di qua e al di là delle Alpi e dei mari, fondendo e confondendo, in una gara di sacrificio e di fratellanza, ogni persona, ogni classe, ogni nazionalità.

È la pietà dei vivi che tenta la rivincita dell'umanità sulle violenze della terra.

Forse non è ancor completo, nei nostri intelletti, il terribile quadro, nè preciso il concetto della grande sventura, nè ancor siamo in grado di misurare le proporzioni dell'abisso, dal cui fondo spaventoso vogliamo risorgere.

Sappiamo che il danno è immenso, e che

grandi e immediate provvidenze sono necessarie.

Ed è sotto la pressione di tali impellenti necessità che il Governo, pur riservandosi, come dichiarava il Presidente del Consiglio nella seduta di ieri, di completarli nel loro svolgimento di fronte a necessità evidenti, presentava alla Camera dei deputati, che li approvava, e ieri al Senato, i provvedimenti che veniamo a brevemente riassumere.

1° Si domanda innanzi tutto di prelevare lire 30,000,000 dalle eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-1908, — per destinarle a bisogni ed opere urgenti, e riparare o ricostruire, edifici pubblici distrutti dal terremoto, — derogando, per questo eccezionalissimo caso, alle norme ordinarie di contabilità;

2° di stabilire per 5 anni, a cominciare dal 1909, — ed a favore delle provincie di Reggio e di Messina e dei comuni indicati nella legge, un'addizionale di un cinquantesimo alle imposte dirette, sui beni rustici, sui fabbricati (imposta principale) e sui redditi di ricchezza mobile (Sez. 2^a, A² della cat. A e delle cat. B, C, D), meno quelli sulla rendita, nonchè alle tasse sulle successioni e sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo inferiori a una lira.

Allo stesso scopo vuolsi raddoppiata la tassa di bollo per i trasporti esercitati dallo Stato, salvo qualche eccezione per i biglietti di 3^a classe.

I proventi verranno ripartiti secondo l'art. 2 della legge.

3° L'occupazione temporanea dei beni immobili, la durata, la ricostruzione, l'indennità sono paritamente disciplinate agli articoli 3, 4. E, all'art. 5, viene regolata la materia dei nuovi piani regolatori e le espropriazioni relative.

4° A salutare eccitamento d'ogni provvida iniziativa, il Governo propone altri provvedimenti d'indole finanziaria, quali quelli agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, come l'esenzione temporanea dall'imposta erariale e dai canoni di abbonamento per il dazio consumo, e opportune facilitazioni di operazioni di credito, e specialmente i mutui ipotecari al saggio massimo del 4 % ammortizzabili in trent'anni e rimborsabili col sistema delle semestralità costanti, comprendente l'interesse e l'ammortamento, col concorso dello Stato.

5° Seguono i provvedimenti eccezionali

per garantire la tutela dei minorenni, orfani, o abbandonati, e dei dementi; per assicurare il ricupero dei beni secondo il diritto comune; per accertare le morti, ricostituire i registri degli uffici ipotecari, degli atti civili e giudiziari, i ruoli per la riscossione dei censi e canoni dovuti ad Enti morali; per stabilire le giurisdizioni giudiziarie, modificando anche le precedenti; nominare commissari per l'amministrazione dei comuni, anche per durata superiore alla normale; prorogare le operazioni di leva, assicurare il funzionamento della pubblica istruzione.

6° Poi vengono dedotti provvedimenti a favore dei funzionari dello Stato, compresi quelli delle ferrovie e delle famiglie dei morti, o quelli resi permanentemente inabili al servizio (art. 12).

7° Si domanda infine la conversione in legge dei decreti 1, 3, 6 gennaio 1909 concernenti la proroga delle cambiali scadute o da scadere dopo il 28 dicembre 1908, fino al 30 giugno 1909, l'aumento del fondo di riserva per le spese imprevedute e i prelevamenti ad alcuni capitoli del bilancio della guerra.

Tale essendo il programma del Ministero, la vostra Commissione innanzi tutto considerava che non può nascere dubbio sulla necessità delle misure intese a munire il Governo delle potestà occorrenti per ricostituire, nelle abbattute provincie, la vita civile.

Poichè a nuova vita devono risorgere, bisogna dare i mezzi del vivere. Bisogna rifare, e curare, con vigile occhio, la scelta delle località, e il modo e il sistema delle ricostruzioni.

E, poichè mal gioverebbero all'uopo le disposizioni ordinarie di procedura, il conferimento della *piena potestà* al Governo responsabile, si appalesa di una necessità indeclinabile.

Così pure sono urgenti le disposizioni date e da darsi per i bisogni immediati, le quali devono essere eseguite non soltanto in rapporto a quelli che erano poveri, ma anche a categorie che lo divennero col terremoto, quali, per esempio, i professionisti e i commercianti.

Gli orfani rappresentano, in questa grande catastrofe, il punto forse più angoscioso. A moltissimi, appena entrati nella vita, — quasi a provarne immediatamente i dolori — la madre spenta non più irradierà la culla con la fiaccola dell'amore. Sono i più miseri fra i miseri!

La Commissione ne raccomanda vivamente la scelta e l'assistenza al Governo. Raccomanda soprattutto che sia assoluto e preciso, e che abbia esecuzione, il divieto, di trasferirli fuori d'Italia.

Non pare che occorran argomenti per segnalare la necessità delle norme proposte allo scopo di eccitare le iniziative intese alla rinascita delle provincie distrutte, e nemmeno di quelle doverosamente stabilite per le famiglie dei morti e per gli inabili al servizio.

Sono disposizioni di necessità evidente. Soltanto la Commissione raccomanderà al Governo la destinazione di uffici governativi, fin dove sia possibile, alle vittime superstiti del disastro.

Qualche osservazione sarà fatta in ordine ai provvedimenti d'indole finanziaria.

Il problema da risolvere è ben netto.

Il Paese si trova in presenza di necessità ineluttabili e il Governo deve provvedere! Ma conviene farlo senza tangere la solidità del bilancio, e senza scuotere, coll'emissione di nuovi debiti, il credito pubblico; onde viene il bisogno di ricorrere a nuovi tributi.

Senonchè l'improvvisazione di nuove imposte allarmerebbe il Paese, sia perchè esulerebbe da esse il carattere di temporaneità, sia perchè porterebbe maggior complicazione nel nostro sistema tributario, e ingrosserebbe le falangi dei suoi funzionari.

Così s'arriva, per via di eliminazione, ad accogliere il partito adottato dal Governo, quello d'un lieve aumento dei tributi esistenti.

Sarà un sacrificio transitorio, con durata determinata, che si chiede ai contribuenti, ad alleviamento d'una grande sventura nazionale, nel supremo interesse della patria.

Ma insieme all'approvazione delle proposte del Governo e dell'opera patriottica del Presidente del Consiglio e de' suoi valorosi colleghi, vada l'espressione della commiserazione del Senato alle vittime innumerevoli, fra cui sono pure persone legate da vincoli di sangue con nostri onorevoli colleghi, e vada pure lo sfogo della gratitudine nostra a quanti, dal più alto al più umile, furono militi della pietà in questo doloroso momento (*Benissimo*).

Al Re, che, risospinto dal suo spirito generoso, e da un felice intuito dei doveri di capo dello Stato, accorreva in quella sede del dolore

a portarvi il presidio e il prestigio del suo altissimo patrocinio (*Applausi*).

Alla Regina che ne seguiva le sorti, anche fra quelle miserie, e che sostituiva al manto reale la veste della suora di carità (*Applausi*) - all'esercito e alla marina - sempre pronti ad ogni sacrificio, - alle marine straniere, che trasformarono in asili ospitalieri, nelle acque d'Italia, i loro terribili ordigni guerreschi, ai principi nostri (*Applausi*) - ai capi d'ogni nazione - ai più umili figli del popolo - che dico, al popolo? ai popoli d'ogni parte, che, trasportati da un'onda di sentimento umanitario, prodigarono eroismi e soccorsi a questa travagliata terra latina, rinvigorendo, nella grande solidarietà degli affetti, la fratellanza dei popoli (*Approvazioni generali*).

Con queste premesse e con questi sentimenti, come atto di doverosa solidarietà e fratellanza, e al fine supremo d'iniziare la resurrezione delle devastate città, la vostra Commissione si onora di proporre al Senato, a voti unanimi, la integrale approvazione del disegno di legge in esame (*Applausi unanimi e prolungati*).

PRESIDENTE. In relazione a questo ultimo voto della Commissione, do lettura del seguente ordine del giorno, firmato da 115 senatori:

« Il Senato, nell'intraprendere, col pensiero alla patria, l'esame dei provvedimenti intesi a risollevarle le sorti delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, rende omaggio e riverente plauso alle LL. MM. il Re e la Regina, a S. M. la Regina Madre ed ai Principi Reali, primi a portar sollievo sul luogo del disastro; al Governo, all'esercito, alla nostra marina, alle Nazioni ed alle marine straniere, che con generosa abnegazione si adopraronο a riparare all'immensa sciagura che commosse tutte le genti civili.

« Rattazzi, Bava-Beccaris, S. Cannizzaro, Mucicchi, Astengo, Cefaly, L. Rossi, Finali, Cavalli, Veronese, F. Todaro, Paternostro, E. Piaggio, F. Durante, Ugo Pisa, Borgatta, Inghilleri, Di Camporeale, V. Riolo, Arrivabene, G. Frigerio, Cittadella-Vigodarzere, Gessi, Vaccaj, G. Sonnino, Pier Desiderio Pasolini, Francesco Mele, Francesco Compagna, Giacomo Barzellotti, Gerbaix De Sonnaz, B. Zumbini, A. Di Prampero, G. Cadolini, G. Consiglio, Lorenzo Tiepolo, R. Biscaretti, Fabrizi, Pasquale Villari,

Giannetto Cavasola, Parpaglia, L. Di Collobiano, Visocchi, Enrico D'Ovidio, Visconti-Venosta, Giacomo Sani, Cesare Salvarezza, Cibrario, Annaratone, Lanza, R. Morra, Vischi, F. Mariotti, Pirro Aporti, Paternò, L. Luciani, Ant. Fiocca, O. Quarta, P. d'Ajala-Valva, A. Pierantoni, E. Pedotti, O. Tournon, M. Lamberti, Majnoni, Colonna Prospero, Fabrizio Colonna, E. Sacchetti, Tassi, P. Blaserna, G. Pasolini-Zanelli, Giov. Lucchini, Giuseppe Vigoni, Tommaso Senise, Caravaggio, Ippolito Niccolini, C. Mezzanotte, Carlo Mazzolani, Bagnara-Ruffo, E. Oliveri, G. Borgnini, N. Balenzano, G. Guala, Morandi, Novaro, Del Giudice, Gualterio, Figoli des Geneys, L. Reynaudi, A. Tornielli, Alberto Cerruti, Edoardo Maragliano, Lojodice, Engel, Melodia, Primerano, N. Canevaro, E. Conti, Giovanni Mariotti, De la Penne, Buonamici, Dini, Penserini, Papadopoli, Antonio Civelli, Giacomo Levi-Civita, Facheris, Saladin, Alberto Dallolio, Luca Beltrami, Augusto Rigghi, Pietro Ellero, Ottavio Serena, Carlo Aveni, Di Terranova, Greppi, Di Carpegna ».

ARCOLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ieri le parole del Presidente del Senato e quelle del Capo del Governo commossero i nostri cuori; espressero la solidarietà della Corona, del Parlamento e del Paese, era l'eco di un immenso dolore; ma, nel proporre la risurrezione delle scomparse città, era indice di un risveglio della grande anima nazionale.

Oggi siamo chiamati all'alto dovere dell'Assemblea legislativa per alleviare una sciagura che non ha nome.

Ma, per l'ora triste e per l'urgenza, questa legge non va discussa: è l'espressione di un sentimento univoco della nazione è di una vera necessità di Stato. Un ordine del giorno, firmato da moltissimi colleghi e già consegnato alla Presidenza, intende esprimere, nella sua prima parte, la profonda riconoscenza verso Auguste Persone, che rappresentano la forza e l'aureola delle istituzioni, il centro della nostra grande unità, il palpito più vivo degli animi nostri. (*Applausi*).

Questo sentimento unanime, che oltrepassa qualsiasi formalismo di voto nominativo o personale, non può, non deve essere espresso che per acclamazione. (*Approvazioni*).

Ne fo quindi proposta, e il Senato dimostri in modo solenne che in questi momenti supremi, in cui la grande solidarietà umana s'innesta col sentimento di viva e fraterna italianità, col potente anelito dell'antica razza latina, la voce dell'Assemblea è la voce stessa della Nazione. (*Applausi unanimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Il Senato non indugerà a manifestare il suo sentimento sulle proposte del relatore della Commissione, del senatore Arcoleo e degli altri 115 nostri colleghi per acclamazione.

(*Nel pronunziare le ultime parole il Presidente si leva in piedi. Con lui si alzano S. A. R. il duca d'Aosta, tutti i ministri ed i senatori. Unanimi e prolungati applausi*).

L'ordine del giorno è approvato per acclamazione.

Dichiaro ora aperta la discussione generale.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO. Alcuni colleghi mi hanno dato l'incarico di svolgere brevemente un ordine del giorno, del quale do lettura:

« Il Senato, al fine di favorire la ricostruzione di Messina, Reggio e delle altre città distrutte o danneggiate dal terremoto, confida che con ulteriori provvedimenti, che dovranno adottarsi, si concederanno ai danneggiati facilitazioni conformi a quelle portate dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, a favore dei danneggiati dal terremoto in Liguria ».

Firmati: « Villari, Blaserna, Canevaro, Cerruti Alberto, Sani, Visconti-Venosta, Cavasola, Bava-Beccaris, Paternò, Oliveri, Astengo, Facheris, Todaro, Cannizzaro, Caetani, Borgnini, Camporeale, Durante, Riolo, De Giovanni, Serena, Municchi, Balenzano, Biscaretti, Visocchi, Bonasi, Sacchetti, Vigoni Giuseppe, Badini, Dalloio ».

La legge 31 maggio 1887, della quale si parla nell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare a nome dei colleghi, offre particolari condizioni di favore ai danneggiati dal terremoto in Liguria, analoghe a quelle che furono stabilite prima nell'82 e 83 per i danneggiati dalle inondazioni nella Lombardia e nel Veneto.

Fra le principali disposizioni di questa legge,

contenute negli articoli 5 e 9, c'era questa, che a tutti i danneggiati privati indistintamente era concessa un'anticipazione in conto corrente ipotecario per cinque anni assolutamente gratuita.

A questo scopo il Governo si assumeva di stanziare un milione all'anno per 25 anni, perchè con esso si potessero dare gratuitamente nei primi cinque anni i mezzi necessari a tutti coloro che dovessero, o ricostruire, oppure riparare le case distrutte o danneggiate dal terremoto; nei 20 anni successivi poi queste anticipazioni si dovevano trasformare in un vero mutuo fondiario, da estinguersi in quel periodo mediante un'annualità comprendente interessi e ammortamento. Nell'art. 7 del disegno di legge che stiamo discutendo, lo Stato contribuisce bensì sino dal principio a pagare una parte degli interessi dei mutui concessi; ma la concessione non solo non è estesa a tutti i privati, ma quelli che ne fruiscono devono pagare la quota annua a loro spettante, a cominciare dal primo anno, cosicchè non sarebbe possibile a persone assolutamente nullatenenti di riedificare o riparare la loro abitazione.

Non è possibile opporsi a quell'irresistibile sentimento che porta gli uomini a rimanere, malgrado tutto, nei luoghi ove son nati e dove hanno passato la vita; la storia è lì per provare che dovunque ci furono dei disastri simili a quello che ora ha devastato Messina e l'opposta costa calabrese si è tornato sempre a ricostruire nelle stesse località distrutte. Bisogna adunque trovar modo di offrire un tetto a quelle infelici popolazioni. Ora, salvo coloro tra i superstiti che hanno proprietà fondiarie, tutti gli altri sono rimasti senza la benchè minima risorsa. Pochi valori mobiliari si sono trovati e si potranno trovare; ma i proprietari di case distrutte o danneggiate, gli esercenti, i professionisti, gli operai, tutti sono rimasti privi affatto, nonchè della casa, degli abiti e di qualunque mezzo di sussistenza.

Parve adunque a noi, che nelle disposizioni che il Governo ha intenzione di prendere in seguito, per provvedere a questa mancanza assoluta di mezzi della popolazione superstite, ci potrebbe essere anche quella che fu contemplata nelle leggi delle quali ho fatto menzione, vale a dire il principio di estendere non solo la concessione a tutti indistintamente coloro

che devono o vogliono provvedersi di una abitazione, ma di offrire altresì la possibilità, per un certo numero di anni, di costruirla gratuitamente, non essendo possibile d'ammettere che immediatamente essi possano disporre anche di minime somme per pagare quella quota di interessi che loro spetterebbe secondo il disegno di legge.

Io adunque, a nome degli amici miei, prego l'onorevole Presidente del Consiglio di prendere in esame queste considerazioni, e di vedere se non sia il caso di provvedere perchè coloro che vogliono costruire o riparare la propria casa possano farlo anche essendo assolutamente privi di mezzi e ciò sia nel modo stabilito dalla legge del 31 maggio 1877, sia in altri modi consimili, ma tendenti al medesimo scopo.

Nelle leggi, delle quali ho parlato, è stata anche introdotta la stessa limitazione accennata nell'art. 7 del disegno di legge che stiamo esaminando, vale a dire l'obbligo, a coloro che sono favoriti dalle disposizioni di questo articolo, di uniformarsi alle prescrizioni di una Commissione che il Governo nominerà allo scopo di fabbricare edifici che possano resistere, per quanto è possibile, all'azione dei terremoti.

Io lodo il Governo di aver preveduto questa possibilità, che purtroppo si è verificata sempre in Italia, che si ritorni a fabbricare con gli stessi criteri di prima, senza curarsi dell'esperienza fatta sull'azione distruttiva dei movimenti sismici; e colgo volentieri l'occasione di quest'ordine del giorno per insistere nella raccomandazione che la Commissione, che il Governo intende di nominare, esamini a fondo la questione, e s'informi di tutti i risultati che già si sono ottenuti in materia, e delle condizioni teoricamente e praticamente migliori perchè un edificio possa resistere ai più forti terremoti (*bene*).

Tutti sanno che esiste una zona attorno al globo nella quale i terremoti si verificano con una grande e terrificante frequenza. Le cause di queste convulsioni telluriche non sono ancora ben note; ma il fatto esiste, e dove questi funesti fenomeni si sono manifestati più di frequente, là si è pensato fin dai tempi più remoti a provvedersi contro i loro effetti distruttori. Il nostro collega senatore Canevaro vi potrà dire, per esempio, che in tutti i paesi di

lingua spagnola dell'America centrale e meridionale, dal mare delle Antille a tutta la costa occidentale dell'America del Sud, le case sono fabbricate con sistemi tradizionali che datano da secoli; sono tutte case massiccie, generalmente di un piano solo, il piano terreno, e solo raramente di uno o due piani sovrapposti al terreno.

Nel Giappone, dove pur erano in uso sistemi tradizionali di fabbricazione, probabilmente suggeriti dall'esperienza sui frequenti terremoti locali, si è formato un Comitato, il quale non ha avuto altro scopo che quello di studiare le questioni relative ai terremoti e alla loro azione sulle case d'abitazione. Questo Comitato ha fatto degli studi profondi, come non se ne sono fatti mai altrove, ha cercato di riprodurre artificialmente i movimenti sismici, come son rilevati durante i terremoti, per vedere quale effetto potessero avere sopra modelli di case costrutti in scala sufficiente a rappresentare il vero; e così si son precisate le norme a uso dei costruttori delle regioni più funestate da questi avvenimenti sinistri.

In generale i sistemi che si sono trovati più raccomandabili dal Comitato giapponese sono due: quello delle case coll'ossatura interamente di legname, collegate in modo da formare un'intelaiatura unica e inscindibile, da servire per le abitazioni del popolo; e l'altro di case in muratura, con muri massicci, di grossezza crescente rapidamente dall'alto al basso, in guisa da offrire un profilo parabolico a larghissima base. Ora, io non dico che la Commissione, che il Governo incaricherà di questi studi e che certamente sarà composta di uomini competenti, debba ripetere tali esperienze; forse non ci sarebbe tempo di eseguirle, mentre urge di por mano alle costruzioni definitive che dovranno prendere il posto delle baracche provvisorie; ma essa potrà informarsi ampiamente di tutti gli studi, facendone una giudiziosa applicazione alle nostre condizioni e alle nostre abitudini, per evitare, quanto è possibile, la distruzione dei nuovi fabbricati da futuri terremoti.

Questo mi pare che sarebbe indispensabile; e reputo anche che sarebbe necessario che le prescrizioni dei sistemi da adottare sieno imposte non solamente a coloro che vorranno godere dei mutui di favore, ma a tutti indistintamente

coloro che fabbricheranno le future case. Non si deve più permettere che la speculazione faccia ancora quegli enormi casamenti a più piani (*approvazioni*), dei quali abbiamo tanti esempi in Italia, per utilizzare il valore del terreno, ed anche, diciamo pure, per quel sentimento di fastosità, che in noi è naturale e che difficilmente si riuscirà a combattere.

Non dobbiamo riprodurre, non dirò gli esempi delle città dell'America del Nord, ma i tipi comuni di case a quattro, cinque e sei piani. Bisogna assolutamente rinunciarvi.

Così, se nuovi sconvolgimenti tellurici minacceranno (che Dio non voglia!) le nostre terre, non avverrà che si ripetano quei tremendi disastri che le hanno funestate nella fatale notte del 28 dicembre; se no, se si continuasse nell'incuria e nelle concessioni alle tradizioni e ai pregiudizi, si ripeteranno le stesse distruzioni, si rifaranno gli stessi ragionamenti che facciamo ora, e si tornerebbe probabilmente a rifare la città sempre con gli stessi metodi.

Io raccomando vivamente all'onor. Presidente del Consiglio queste brevi e disadorne osservazioni, e spero che egli vorrà accettare l'ordine del giorno, o quanto meno vorrà dare qualche affidamento che nei provvedimenti futuri egli s'ispirerà alle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il discorso del senatore Colombo consta di due parti, sostanzialmente diverse l'una dall'altra. Nella prima parte egli svolse l'ordine del giorno di cui ha dato lettura; nella seconda fece alcune raccomandazioni speciali circa il modo della ricostruzione degli edifici.

Risponderò separatamente a queste due parti del discorso, e comincio dall'ordine del giorno.

Disgraziatamente in Italia si ebbe da alcuni anni a questa parte una serie di disastri: l'inondazione del Veneto, il terremoto della Liguria, due terremoti consecutivi nella Calabria e questo ultimo, il più grave di tutti. In occasione di questi disastri il Parlamento sempre studiò quali fossero i provvedimenti da prendere a beneficio di coloro che ne erano stati danneggiati, e quali i mezzi per riparare, più

rapidamente che fosse possibile, ai danni avvenuti.

Le leggi che provvedevano all'inondazione e al terremoto di Liguria contenevano disposizioni alquanto diverse da quelle che sono comprese nel presente disegno di legge.

Le leggi successive per la Calabria avevano già profondamente modificato il sistema, che era stato adottato per il terremoto della Liguria e per i danneggiati dalle inondazioni, e lo avevano già modificato perchè l'esperienza aveva dimostrato che quelle prime leggi avevano dei difetti gravi, e non avevano prodotto tutti i benefici che il paese se ne attendeva, tanto è vero che riguardo ai due terremoti della Calabria, la Camera dei deputati ed il Senato del Regno convennero che non era il caso di ripetere ciò che si era fatto allora.

Nel disegno di legge in esame si contengono benefici molto maggiori di quelli che erano stati votati dal Parlamento in occasione dell'ultimo terremoto. Quanto alla ricostruzione si è stabilita in essa l'esenzione per quindici anni dalla imposta, che prima non era accordata se non che per 5 anni; quindi considerevole aumento di beneficio, perchè l'onor. Colombo sa che l'imposta sui fabbricati rappresenta un terzo del reddito, onde accordare l'esenzione per 15 anni vuol dire aumentare di un terzo il reddito del capitale investito nella ricostruzione.

Col presente disegno di legge si propone di dare ai comuni, col provento di imposte, oltre 70,000,000, di cui essi potranno valersi anche per agevolare la costruzione di case popolari.

Di questa somma i comuni avranno una parte molto cospicua a loro libera disposizione, perchè per effetto di un altro articolo di legge, lo Stato già assume a suo carico il totale delle sovraimposte, che le provincie ed i comuni vengono a perdere per effetto della distruzione dei fabbricati.

Per conseguenza, indipendentemente dai settanta milioni che si danno per gli aumenti leggeri d'imposta, lo Stato provvede già a rimettere in pareggio i bilanci delle provincie e dei comuni, in quanto essi siano stati disquilibrati per effetto del disastro. Adunque su quei settanta milioni i comuni avranno somme delle quali possono disporre, e disporranno certamente, in larga scala, per provvedere alla

costruzione di case popolari, di case per le classi meno abbienti.

V'è un limite in questa legge, limite che sussisteva pure nell'ultima legge per la Calabria, e cioè che il mutuo di favore (sul quale una metà dell'interesse e una metà del capitale sono pagate dallo Stato) non è concesso a coloro il cui reddito imponibile complessivo agli effetti delle imposte dirette supera le lire cinquemila dopo che già siano detratte le perdite prodotte dal terremoto. In altre parole non si dà il contributo dello Stato complessivo della metà dell'interesse e della metà del capitale soltanto a coloro che, indipendentemente da tutta quella parte di reddito che essi hanno perduto per effetto del disastro, posseggono ancora un reddito imponibile, agli effetti della imposta, che superi le cinquemila lire l'anno. Il senatore Colombo, molto pratico della nostra finanza, sa che cinquemila lire di reddito imponibile rappresentano un reddito netto fra le 10 e le 15 mila lire l'anno. Ora che a colui che continua ad avere tale reddito dopo tutti i disastri, e che ha già il favore, se ricostruisce la sua casa, di non pagare la imposta per 15 anni, lo Stato non intervenga a regalare metà del capitale e degli interessi, io credo che sia una cosa certamente non contraria a quel sentimento di equanimità, che ha sempre ispirato la nostra legislazione; e che non sia contrario a questo sentimento d'equanimità lo dimostra il fatto che nell'occasione dell'altro terremoto della Calabria, il Senato stesso trovò che questo era un principio di piena giustizia.

Io, con ciò, non voglio escludere in modo assoluto che lo studio ulteriore di questo problema consigli qualche altra facilitazione, ma prego il senatore Colombo ed il Senato di considerare che se oggi il Senato votasse un ordine del giorno che implichi la promessa di un'altra legge con maggiori favori, il risultato pratico sarebbe questo, e cioè che nessuno comincierebbe a ricostruire.

Prego quindi il senatore Colombo e gli altri suoi colleghi che hanno firmato il proposto ordine del giorno, di contentarsi di questa mia dichiarazione, e cioè, che se l'ulteriore studio del problema, al quale ci accingeremo, dimostrerà che questi favori richiedono qualche ulteriore ampliamento, qualche esplicito maggiore, noi, di buon grado, lo proporremo

al Parlamento; ma accettare fin da oggi un ordine del giorno che significa quasi disapprovazione di questa legge, e promessa di farne un'altra a breve scadenza, avrebbe per effetto di rallentare, se non di sopprimere addirittura quell'attività di ricostruzione che tutti noi ardentemente desideriamo di veder sorgere. Io credo quindi che sarebbe pericoloso seguire questa via.

Io sono disposto ad esaminare la questione con la massima buona volontà, di correggere gli errori che in pratica possano apparire in questi provvedimenti, di riempire quelle lacune che in seguito possano verificarsi, ma far votare fin da oggi un ordine del giorno dal Senato che implicherebbe un impegno, del quale io stesso in questo momento non sono in grado di misurare la portata (perchè di quest'ordine del giorno ho avuto notizia soltanto ora), io credo sarebbe cosa assolutamente inopportuna.

Sono sicuro che lo stesso senatore Colombo converrà che se egli stesso dovesse ora fare il calcolo dell'effetto che potrebbe avere il suo ordine del giorno, si troverebbe forse in difetto di certi dati che pur sono assolutamente necessari.

Io torno quindi a pregare il Senato e il senatore Colombo di contentarsi di considerare queste osservazioni come una raccomandazione fatta al Governo, raccomandazione che il Governo di buon grado accetterà e terrà presente, ma di non volere insistere per la votazione formale di un ordine del giorno in questo senso.

E vengo alla seconda parte.

Noi in questo siamo perfettamente d'accordo.

Il testo dell'art. 7° quale è proposto dice:

« Il Governo del Re stabilirà le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e degli edifici privati, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti. All'uopo sarà costituita una speciale Commissione consultiva da nominarsi con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici ».

Le norme che queste Commissioni (a formare le quali il Governo chiamerà le persone che abbiano la più alta competenza possibile) dovranno seguire saranno norme obbligatorie non solo per gli edifici pubblici, ma anche per le abitazioni

private, perchè non deve esser lecito edificare un fabbricato in tali condizioni, che possa costituire in una data eventualità un pericolo di vita per coloro che vi abitano. È una questione d'incolumità pubblica, che rientra nei doveri dello Stato.

Io credo che sarà necessario non studiare soltanto il problema, dal punto di vista dirò così architettonico, e cioè del modo di costruzione delle case, ma che sarà necessario anche che il Governo incarichi degli eminenti scienziati di studiare l'altro ramo del problema, e cioè la natura del suolo su cui conviene che sorgano le costruzioni.

Io non sono competente in materia, ma ho inteso persone competentissime affermare che vi sono zone in cui il pericolo è più evidente in caso di terremoto. Sarà quindi un problema altrettanto urgente fare determinare dagli uomini di scienza quale sia il suolo sul quale si possa col minor pericolo possibile costruire le abitazioni; e ciò stabilito, converrà imporre una seconda serie di norme, che dirò architettoniche, sul modo con cui le costruzioni su quel determinato suolo debbano essere fatte.

E finisco ripetendo quello che ebbi già occasione di dire brevemente nella seduta di ieri. Quello oggi in discussione non è un disegno di legge che abbia la pretesa di risolvere in modo definitivo l'intero problema: è un disegno di legge d'urgenza, l'approvazione del quale vivamente raccomando al Senato, quantunque l'accoglienza ad esso fatta dal Senato stesso possa ritenere questa raccomandazione come superflua.

Ripeto poi al senatore Colombo che nello studio ulteriore del problema il Governo terrà conto delle considerazioni gravissime da lui fatte, e nuovamente mi permetto di pregarlo vivamente di non volere che il Governo assuma oggi quel formale impegno, tradotto nell'ordine del giorno da lui presentato, impegno del quale nè lo stesso proponente, nè il Governo sarebbero in grado di giudicarne la portata. (*Approvazioni vivissime*).

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO. Comprendo perfettamente le ragioni, per le quali l'onor. Presidente del Consiglio mi chiede di non insistere nell'ordine del giorno da me, insieme con altri numerosi col-

leghi, presentato. Comprendo queste ragioni e le apprezzo. Forse l'onor. Presidente del Consiglio non ha tenuto conto di quanto io dicevo circa la gratuità assoluta, per un breve periodo di anni, dei fondi necessari per ricostruire le abitazioni. Poichè a Messina, come a Reggio, salvo i proprietari fondiari, quasi tutti hanno perduto completamente i loro averi, per alcuni anni sarà assai difficile che la maggior parte dei superstiti possa trovare i mezzi necessari per pagare anche quel tenue interesse, che si stabilirebbe con l'articolo 7. Ma, apprezzando, come si meritano, le ragioni esposte dall'onorevole Presidente del Consiglio, non voglio insistere, anzi son certo d'interpretare il pensiero dei miei colleghi firmatari dell'ordine del giorno, ritirando questo, ed esprimendo la più completa fiducia nelle dichiarazioni dell'onor. Presidente del Consiglio, che egli terrà presenti le ragioni da me espresse, motivando il nostro ordine del giorno, nei provvedimenti che potrebbe in seguito giudicare necessario di prendere.

Quanto al compito della Commissione, io sono lieto aver udito quali sono le intenzioni dell'onorevole Presidente del Consiglio. Certo lo studio del terreno è estremamente importante, e se ne deve tener conto negli studi della Commissione, i quali potrebbero ora diventare più completi in seguito all'esperienza fatta nell'ultimo terremoto di Calabria e sulle costruzioni che meglio avranno dimostrato di resistere alle scosse. Si avranno, credo, dei dati anche sugli edifici in cemento armato, il quale tanto bene si presterebbe a formare dei veri monoliti, come pare sia stato verificato nel 1906 a S. Francisco, e nella Giamaica nel 1907.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Permetta il Senato a me, Messinese, accorso fra' primi sul luogo, all'annuncio dell'immane disastro, di compiere il dovere di esprimere, in questa lugubre adunanza, il sentimento della mia profonda gratitudine e riconoscenza al Governo per quello che ha fatto, e per quello che oggi promette di continuare a fare in pro dei superstiti e per la pronta riedificazione della illustre e patriottica Messina totalmente distrutta.

Riconosco che le promesse dell'onor. Presidente del Consiglio sono di gran lunga superiori a quanto si richiede con l'ordine del giorno

presentato e firmato anche da me. E però io rinnovo i miei sentiti ringraziamenti, anche a nome dei superstiti di quella sventurata città, al Presidente del Consiglio e agli altri membri del Governo, che in questo terribile momento sono venuti in soccorso di tanti disgraziati, rimasti senza tetto e privi dei loro più cari.

Colgo intanto l'occasione per inviare il mio devoto e più vivo ringraziamento all'augusto nostro Sovrano ed alla nostra pietosa Regina, che con tanto amore ed ammirevole slancio, mescolandosi co' più umili, sfidando ogni pericolo, sono accorsi per portare il loro valido aiuto ai desolati superstiti.

Plaudo al Governo che ha cercato con tutti i modi possibili alleviare tanta jattura.

La grande confusione e gli errori che ne seguirono trovano la spiegazione nell'enormità dell'immane disastro superiore a quanto mente umana possa concepire prima di vederne la realtà. Senza essere stato sul posto nessuno potrà formarsi il concetto vero dell'orrendo spettacolo, che ha reso stupefatti i primi arrivati, accorsi con tanto amore ed abnegazione a dare aiuto a quei disgraziati cittadini.

Io rivolgo adunque un caldo ringraziamento alla nostra marina e al nostro esercito per quanto hanno fatto in così tremendo momento, ed esprimo a nome dei superstiti la gratitudine più viva ai marinai inglesi e a' marinai russi, che, per la vicinanza del posto in cui si trovavano, furono i primi ad arrivare sul luogo del disastro e con slancio eroico e nobile sentimento umanitario, superiore ad ogni elogio, apprestarono i primi soccorsi ai superstiti. Ai marinari russi, che tanto si distinsero nell'opera di salvataggio di Messina, mando il saluto in nome di tutti gli Italiani. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È assegnata la somma di lire trenta milioni, da prelevarsi dalle eccedenze di Cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti e riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei comuni che saranno indicati in un elenco da approvarsi

con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Governo del Re è autorizzato a ripartire le dette somme fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze.

Per tutti i lavori di cui nel primo comma, il Governo è autorizzato a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata, od anche in economia.

Per i pagamenti, il *mandato di anticipazione* non può superare lire 50,000 e il *mandato a disposizione* non può essere emesso per somma maggiore di lire 100,000.

L'approvazione dei progetti principali o suppletivi riguardanti opere a carico delle amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne sia l'importo, sarà data dall'ispettore compartimentale del genio civile ovvero dal capo dell'ufficio che per decreto del ministro dei lavori pubblici sarà istituito per un determinato servizio, ed essa avrà effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico, sia di convenienza amministrativa.

(Approvato).

Art. 2.

A favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni indicati nell'articolo precedente viene stabilita, per cinque anni solari a cominciare dal 1909, una addizionale di un cinquantesimo (centesimi 2 per ogni lira) alle imposte dirette sui beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della seconda sezione (A²) della categoria A, e delle categorie B, C, D, nonchè alle tasse sulle successioni e sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo di importo inferiore a una lira.

Allo stesso scopo, è raddoppiata la tassa di bollo pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato o dall'industria privata, nonchè sulle linee di navigazione esercitate da Società italiane.

Sono esclusi dalla sovratassa tutti i biglietti semplici di 3^a classe per le percorrenze non superiori a 10 chilometri ed i biglietti di andata e ritorno di 3^a classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 chilometri.

Il Governo del Re è autorizzato a ripartire

l'ammontare di tali proventi fra le provincie e i comuni, tenendo presente:

1° le somme occorrenti a pareggiarne i bilanci;

2° la necessità di provvedere alla ricostruzione e riparazione di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi e al riattamento di opere pubbliche comunali e provinciali.

Le somme derivanti dai detti proventi saranno iscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa, con decreti del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 3.

Le occupazioni temporanee dei beni immobili, che possano occorrere per l'esecuzione di opere urgenti nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché per la costruzione di baracche e di edifici, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, saranno dai prefetti o sottoprefetti ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificati da quella del 18 dicembre 1879, numero 5188.

La durata delle occupazioni può essere fissata per cinque anni e s'intenderà protratta di anno in anno fino al termine di un altro quinquennio decorrente dal giorno in cui ebbero luogo, quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima.

Quando l'indennità offerta non sia stata accettata, essa sarà determinata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 46 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Qualora occorresse rendere definitive le occupazioni temporanee, l'indennità dovuta ai proprietari sarà fissata giusta le prescrizioni del 1° e 2° comma dell'art. 46 precitato, computando il sessennio per quanto riguarda i fitti coacervati dal giorno 28 dicembre 1908.

(Approvato).

Art. 4.

Sono applicabili a tutte le opere da eseguirsi per riparare i danni cagionati dal terremoto del 28 dicembre 1908 le disposizioni dell'art. 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

(Approvato).

Art. 5.

I comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, qualunque sia il numero dei loro abitanti, potranno entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge fare un piano regolatore delle costruzioni con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Sono estese ai piani regolatori di cui al precedente comma le disposizioni dell'art. 10 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e le indennità dovranno essere determinate in base alle condizioni in cui i beni espropriati si trovavano nel dicembre 1908, anteriormente al terremoto.

Le facilitazioni concesse dalla presente legge per la formazione dei piani regolatori e per le espropriazioni sia temporanee che definitive, potranno essere con decreto Reale estese ai corpi morali che per scopo di beneficenza si propongano la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei comuni danneggiati dal terremoto.

(Approvato).

Art. 6.

È data facoltà al Governo del Re di dare, pei comuni considerati nella presente legge, provvedimenti eccezionali allo scopo:

1° di garantire provvisoriamente la tutela dei minorenni orfani o abbandonati, e dei dementi, e di assicurare il recupero, la conservazione e il possesso dei beni, salve sempre le quistioni di proprietà secondo il dritto comune;

2° di stabilire l'accertamento legale dei decessi, anche sulla base di presunzioni;

3° di ricostituire i registri di stato civile;

4° di ricostituire i registri delle ipoteche e delle trascrizioni;

5° di prorogare i termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie;

6° di prorogare i termini utili per la denunzia delle successioni e per la registrazione degli atti civili e giudiziari;

7° di ricostituire i ruoli esecutivi per la riscossione di censi e canoni dovuti ad enti morali;

8° di stabilire in via provvisoria le circoscrizioni e giurisdizioni giudiziarie ed amministrative nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, anche annettendole, sempre tempo-

raneamente, ad altra giurisdizione, modificando in relazione le tabelle del personale, ed ove occorra altresì la competenza per materia e valore;

9° di nominare, ove occorra, commissari regi, per un periodo di tempo anche superiore al normale:

per l'amministrazione dei comuni, coi poteri del Consiglio comunale; per l'amministrazione della provincia di Messina e di quella di Reggio, coi poteri della Deputazione e del Consiglio provinciale; e per l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza e di altri enti di ragione pubblica, col mandato di procedere altresì al loro riordinamento;

10° di prorogare le operazioni di leva di terra e di mare;

11° di prorogare o tener sospeso qualunque termine attinente all'esercizio di azioni o diritti in materia civile, commerciale, penale o amministrativa;

12° di assicurare il funzionamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Sull'art. 6 ha facoltà di parlare il senatore Visocchi.

VISOCCHI. Io trovo opportuno e lodevole l'art. 6, ora in discussione, inquantochè concede al Governo la facoltà di provvedere sollecitamente alle principali necessità relative alla ricostituzione della vita civile di quelle popolazioni che furon vittime delle ultime sciagure.

Ma in questa occasione mi occorre notare che in questi momenti di tanto strazio di quelle contrade, in mezzo a questa gara universale nel soccorrere i superstiti ed a limitare per quanto possibile il numero delle vittime, non si è provveduto a fare una statistica completa dei superstiti, e molto meno delle famiglie distrutte. (*Rumori, commenti*).

Voci. Si sta facendo.

VISOCCHI. Sarei ben contento se sapessi che questo si va facendo, ma da quello che ho potuto rilevare dai giornali e da notizie personali mi risulta che si sono soccorsi ampiamente i superstiti, moltissimi han cooperato ad attenuare la loro sventura, ma non so se si siano aperti registri esatti per la constatazione dell'essere loro, delle loro condizioni, delle abitazioni che

essi occupavano nelle città distrutte, dei parenti loro periti o smarriti e di quant'altro giovi sapere.

Se il Governo ha provveduto a ciò, io non posso che felicitarlo con esso, poichè era precisamente su questo che volevo richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio. Ma se non vi si è ancor provveduto seriamente, consenta il Senato che io preghi il Governo di provvedere ad un accurato censimento dei superstiti, delle loro famiglie e condizioni, sui loro domicili ed averi, censimento che dovrebbe essere anche esteso alle famiglie interamente perite. Questo censimento ben controllato, spianerà la via ai savi intendimenti del Governo di ricostruire lo stato civile, di assicurare a tutti la loro proprietà e di procedere sollecitamente ed a ragion veduta alla distribuzione dei sussidi.

Questa è la ragione delle mie brevi e disadorne parole, che ho pronunziate solo per adempiere ad un sacro dovere che mi è sembrato essermi imposto dal nostro alto ufficio. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Posso assicurare il senatore Visocchi ed il Senato, che l'accertamento delle persone e dei rifugiati nelle diverse parti d'Italia è stato ordinato da circa otto giorni col primo telegramma ai prefetti che prescriveva loro di raccogliere questi dati.

Dopo ho mandato delle istruzioni più particolareggiate affinché in queste indicazioni non fossero contenute soltanto il nome, cognome e la paternità, ma benanco la professione, e tutti quegli altri dati che occorrono per stabilire l'identità personale.

Da alcuni comuni sono già venuti al Ministero degli schedari di questi rifugiati. L'aver una statistica completa non potrà essere opera pronta e facile, per la ragione semplicissima che moltissimi dei profughi al primo momento si rifugiarono nelle grandi città, Catania, Siracusa, Palermo, Napoli, Roma ed altre; di lì parecchi si dispersero, recandosi nei luoghi ove avevano qualche parente che poteva loro provvedere, o ove avevano qualche interesse personale, e siccome il collocamento definitivo dei

profughi credo che sia una cosa che debba essere in tutti i modi facilitato, ho dato ordine ai prefetti che a tutti quei profughi, che si volevano recare in qualche comune, ove avessero o interessi o lavori da fare, o parenti che provvedessero loro, fossero dati immediatamente i mezzi per il viaggio; per conseguenza molti profughi, per esempio, che si portarono nei primi momenti a Catania, sono poi andati in altre località della Sicilia, e così alcuni di coloro che prima si erano recati a Palermo o a Napoli.

L'ordine da me emanato è generale per tutti i prefetti del Regno, dimodochè se i profughi non trascurano essi stessi questo, che io direi un loro dovere di fronte al Paese e di fronte ai loro parenti, potremo avere in non lontano tempo il loro elenco completo. Io spero che molti di loro troveranno modo di ritornare abbastanza rapidamente là d'onde sono partiti, non certo alla città di Messina ed alla città di Reggio disgraziatamente, ma nei comuni in cui i danni sono stati minori, a misura che si organizzino i soccorsi, le costruzioni e i ricoveri. Io confido che molti torneranno sul posto, e riprenderanno il loro lavoro, onde dar vita là dove ora una vera vita civile non esiste più. Assicuro quindi il senatore Visocchi ed il Senato che questa questione dei profughi ha preoccupato il Governo immediatamente. Io confido, in seguito alle istruzioni date anche ieri sera, che riusciremo ad avere l'elenco dal senatore Visocchi desiderato.

Assicuro inoltre che sarà fatto in modo particolare l'accertamento dei fanciulli, a cui più direttamente si deve rivolgere l'azione del Governo, perchè essi non possono in modo alcuno provvedere a se stessi. La questione degli orfani superstiti ha incontrato grande entusiasmo presso tutte le persone benefiche, per cui immediatamente si è costituito un Comitato centrale, del quale S. M. la Regina accettò il patronato. Questo Comitato si propone non soltanto di ricoverare questi infanti, ma in primo luogo di accertarne l'identità della persona, di modo che si sappia a quale famiglia appartengono, e si propongono ancora di organizzare un'azione legale allo scopo di assicurare loro l'esercizio dei loro diritti su quei beni che possono loro spettare.

Assicuro infine il senatore Visocchi ed il Se-

nato che questo lato del problema, che è quello che tocca più da vicino il sentimento italiano, non sarà certamente dal Governo trascurato in alcun modo. (*Approvazioni vivissime e generali*).

PRESIDENTE. Se altri non chiedono di parlare sull'art. 6, lo pongo ai voti. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re stabilirà le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e degli edifici privati, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti. All'uopo sarà costituita una speciale Commissione consultiva da nominarsi con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, che sieno fatte secondo tali norme, sono accordati i seguenti benefizi:

1° l'esenzione dalla imposta fabbricati per quindici anni, dal giorno in cui l'edificio sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione;

2° la concessione ai privati e agli istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, da parte delle Casse di risparmio, degli istituti di credito fondiario e degli istituti ordinari e cooperativi di credito, di mutui ipotecari al saggio d'interesse non superiore al 4 per cento, ammortizzabili in trent'anni e rimborsabili col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e l'ammortamento, col concorso dello Stato, che pagherà la metà delle quote semestrali, aumentate di un decimo per tener sollevati dalle eventuali perdite gli istituti mutuanti. La presente concessione non si applica ai privati, il cui reddito imponibile complessivo, agli effetti delle imposte dirette, supera lire 5000 dopo applicate le esenzioni disposte dalla presente legge.

Per i mutui considerati nel comma precedente sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge per i danneggiati dal terremoto del 1905 in Calabria in data 25 giugno 1906, n. 255, e gli

articoli 48, 49, 50 e 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

La spesa a carico dello Stato come al comma 2° sarà iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 8.

Nei comuni indicati nell'elenco di cui all'articolo 1, è sospesa la riscossione dell'imposta erariale e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati, per tutto l'anno 1909.

Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati, si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale, con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in quarantotto rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1910 al 1917.

A carico dello Stato sarà corrisposta alle provincie di Messina e di Reggio Calabria e ai comuni già indicati, per i cinque anni dal 1909 al 1913, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata negli anni suddetti.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 9.

Nei comuni indicati nell'articolo 1, la riscossione della imposta sui redditi di ricchezza mobile applicata per ruoli è sospesa per tutto l'anno 1909.

I contribuenti dell'imposta stessa su redditi incerti e variabili di categoria B e C, avranno il diritto di chiedere, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una revisione straordinaria.

Le quote d'imposta delle quali è stata sospesa la riscossione, in quanto non siano sgravate, saranno ripartite nelle dodici rate bimestrali degli anni 1910 e 1911.

(Approvato).

Art. 10.

Per i comuni di Messina e di Reggio Calabria è sospesa, dal 1° gennaio 1909, la riscossione dei canoni di abbonamento per il dazio di consumo governativo.

Per gli altri comuni considerati nella presente legge, saranno sospesi o ridotti, dalla stessa epoca, i canoni di abbonamento per il detto dazio, come verrà stabilito dalla Commissione centrale di cui all'art. 101 della legge (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248.

A siffatto scopo sono immediatamente devoluti i fondi pervenuti allo Stato dal 1° luglio 1908 e quelli che gli perverranno sino al 30 giugno 1909, in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 87, 88, 89 e 110 del citato testo unico. La somma che ancora occorresse oltre l'ammontare di tali proventi farà carico al bilancio dello Stato.

È annullato il debito arretrato del comune di Messina per canone daziario governativo.

(Approvato).

Art. 11.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle provincie di Messina e Reggio Calabria e ai comuni indicati nell'art. 1, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino a tutto l'anno 1908.

Le quote di sovrainposte sospese e non sgravate, che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in quarantotto rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1910 al 1917.

(Approvato).

Art. 12.

Tutti i funzionari dello Stato, così civili che militari, compresi i militari di truppa dell'esercito e della marina, gli appartenenti ai corpi organizzati dello Stato, e gli operai della guerra e della marina, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, si reputano morti o feriti in servizio, agli effetti degli art. 2, 82, 100, 101, 110,

119 e seguenti della legge sulle pensioni (testo unico) 21 febbraio 1895, n. 70.

La stessa disposizione è estesa anche al personale delle ferrovie dello Stato, qualunque sia l'Istituto di previdenza al quale era ascritto, concedendo agli agenti resi inabili in seguito al terremoto ed alle famiglie dei morti, con meno di 25 anni di servizio utili per la pensione, il trattamento eccezionale a' sensi dell'art. 16 dello statuto della cessata Cassa pensioni, considerandoli, cioè, come se avessero compiuti i 25 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 13.

Sono convertiti in legge i tre regi decreti allegati alla presente, e cioè:

1° il regio decreto 1° gennaio 1909, n. 6, che proroga fino al 30 giugno 1909 le scadenze delle obbligazioni cambiarie e commerciali a debito di persone residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, e sospende per lo stesso periodo il corso delle prescrizioni e delle perenzioni;

2° il regio decreto 3 gennaio 1909, n. 4, che aumenta di lire 2,000,000 la dotazione del capitolo n. 126 « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909.

3° il regio decreto 6 gennaio 1909, n. 7, col quale venne autorizzato il prelevamento dal predetto fondo di riserva della somma di lire 95,000, in complesso, per aumenti ai capitoli 13, 15 e 36 del bilancio della guerra, oltre la cifra consolidata.

Sono convalidati i decreti reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909.

(Approvato).

Art. 14.

Qualora nei comuni considerati dalla presente legge si manifestasse l'urgenza di provvedimenti eccezionali non preveduti dalla legge stessa, anche nell'interesse della proprietà,

dell'industria e del commercio, è data facoltà al Governo, entro l'anno corrente, di provvedere con decreti Reali da essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

(Approvato).

Art. 15.

La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

ALLEGATO N. I
(all'articolo 13).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro, e col ministro di agricoltura e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scadenze delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine, pagabili da debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, che siano avvenute dopo il 25 dicembre 1908, o che si maturassero durante il primo semestre del 1909, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1909.

La stessa proroga è concessa pei contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo, e per il rimborso di mutui commerciali, da eseguirsi nelle dette provincie.

Art. 2.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 25 dicembre 1908 sino al 30 giugno 1909, sono sospesi nelle provincie di Messina e Reggio Calabria sino a tutto il giorno 30 giugno predetto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Messina, 1° gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
ORLANDO
COCCO-ORTU
CARCANO.

Visto *Il guardasigilli*: ORLANDO.

ALLEGATO N. 2
(all'articolo 13).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 28 maggio 1908, n. 213, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 126: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 è aumentato di lire due milioni (L. 2,000,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 3 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
CARCANO.

Visto *Il guardasigilli*: ORLANDO.

ALLEGATO N. 3
(all'articolo 13).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritte per lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 è aumentato di lire 2,000,000 in virtù del Regio decreto 3 gennaio 1909, n. 4, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 998,955, rimane disponibile la somma di lire 2,001,045;

Considerata la natura eccezionale delle spese cui l'Amministrazione della guerra ha dovuto e deve provvedere in conseguenza dei disastri che colpirono le provincie di Reggio e di Messina, e la conseguente necessità di aumentare oltre la cifra stabilita dalla legge del consolidamento, i capitoli ai quali le spese stesse devono essere imputate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909, è autorizzata una 21^a prelevazione nella somma di lire novantacinquemila (lire 95,000) da portarsi in aumento ai seguenti capitoli dello stato di pre-

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GENNAIO 1909

visione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario predetto:

Cap. 13. Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio L.	15,000
Cap. 15. Spese casuali »	30,000
Cap. 36. Materiale sanitario »	50,000
	<u>L. 95,000</u>

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
CARCANO.

Visto *il guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA
(annessa all'art. 13).

Decreti Reali di prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

Data e numero dei decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma
	Numero	Denominazione	
Ministero del tesoro.			
3 gennaio 1909, n. 3	99 art. 3	Indennità di viaggio e soggiorno agli impiegati in missione	10,000
	120	Spese casuali	12,000
Ministero delle finanze.			
6 gennaio 1909, n. 8	18	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie	30,000
	27	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari.	30,000
	31	Spese casuali	12,000
Ministero dell'interno.			
3 e 6 gennaio 1909, nn. 2 e 8	52	Sussidi diversi di pubblica beneficenza.	950,000
	63	Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, ecc.	40,000
7 gennaio 1909, n. 9	67	Sussidi per provvedimenti profilattici	300,000
	68	Spese varie per i servizi della Sanità pubblica.	60,000
Ministero delle poste e dei telegrafi.			
3 gennaio 1909, n. 2	28	Spese casuali	30,000
Totale			1,474,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Presentazione di relazione

SACCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge per le antichità e le belle arti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Sacchetti della presentazione di questa relazione, la quale verrà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	183
Favorevoli	182
Contrari	1

Il Senato approva.

(*Applausi vivissimi e prolungati dal Senato e dalle tribune.*)

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16.50).

(*Tolta la seduta, S. A. R. il duca d'Aosta prende commiato da S. E. il Presidente del Senato e dagli altri membri della Presidenza. Il Presidente, insieme ai senatori segretari ed*

ai senatori questori, accompagna S. A. R. all'uscita dell'Aula. Nuovi applausi dell'Assemblea e delle tribune.)

Licenziato per la stampa il 16 gennaio 1909 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

Comunicazione della Segreteria.

Hanno preso parte alla votazione a scrutinio segreto, i seguenti senatori:

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta.

Albini, Annaratone, Aporti, Arcoleo, Arrivabene, Astengo, Aventi.

Baccelli, Badini-Confalonieri, Balestra, Baracco Giovanni, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beltrami, Beneventano, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Borgnini, Buonamici.

Cadolini, Caetani, Camerini, Canevaro, Cannizzaro, Caracciolo di Castagneta, Caravaggio, Casana, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cerruti Alberto, Cerruti Valentino, Cibrario, Cittadella, Civelli, Colleoni, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Compagna, Consiglio, Conti, Corsini, Cruciani-Alibrandi.

Dallolio, D'Ancona, D'Antona, D'Ayala-Valva, De Giovanni, De La Penne, De Larderel, Del Giudice, De Martino, De Renzi, De Seta Enrico, De Sonnaz, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Dini, Di Prampero, Di Terranova, Doria-Pamphili, D'Ovidio Enrico, Durante.

Ellero, Engel.

Fabrizi, Facheris, Faina Eugenio, Fava, Fecia di Cossato, Ferrari, Figoli, Finali, Fiocca, Foà, Frigerio.

Gessi, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio, Guglielmi.

Inghilleri.

Lamberti, Lanza, Levi Ulderico, Levi-Civita, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Malvano, Manassei, Manfredi, Mangiagalli, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martuscelli, Massarucci, Mazzolani, Mele, Melodia, Mezzanotte, Mirabello, Monteverde, Morandi, Morra, Mosso, Municchi.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GENNAIO 1909

Niccolini, Novaro.
Odescalchi, Oliveri, Orengo.
Pagano, Paladino, Papadopoli, Parpaglia,
Pasolini, Pasolini-Zanelli, Paternò, Paternostro,
Pedotti, Pellegrini, Pelloux, Penserini, Petrella,
Piaggio, Pierantoni, Pisa, Primerano.
Quarta.
Rattazzi, Reynaudi, Righi, Riolo, Rossi An-
gelo, Rossi Giovanni, Rossi Luigi, Roux, Ruffo.

Sacchetti, Saladini, Saletta, Salvarezza, Sani,
Schupfer, Scialoja, Senise Tommaso, Serena,
Sismondo, Sonnino.
Taiani, Tassi, Taverna, Tiepolo, Tittoni, To-
daro, Tommasini, Tornielli, Tournon.
Vaccaj, Vacchelli, Veronese, Vigoni Giu-
seppe, Villari, Vischi, Visconti-Venosta, Vi-
socchi, Volterra.
Zumbini.

